

Circolare esplicativa

OGGETTO: Approvazioni Ministeriali febbraio 2023 - Novità regolamentari

Nel corso dell'ultimo anno, i Regolamenti dei Fondi di previdenza Enpam sono stati oggetto di vari emendamenti che si sono resi necessari sia a seguito dell'introduzione di alcune novità normative, incidenti anche sul sistema previdenziale della Fondazione, sia per venire incontro ad esigenze espresse dalla categoria medica. Con la presente circolare la Fondazione Enpam intende presentare le novità regolamentari intervenute con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 63 e 64 del 7 luglio 2022 e n. 69 e 72 del 15 settembre 2023 cui hanno fatto seguito le recenti approvazioni ministeriali.

In particolare, si è provveduto a:

1. aggiornare i coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita per l'accesso alla pensione anticipata, riportati nelle tabelle allegate al Regolamento del Fondo di previdenza generale e al Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata (Fondo Speciale);
2. fissare, per l'anno 2023, il contributo dovuto da ciascun iscritto per la copertura dell'erogazione dell'indennità di maternità;
3. recepire nel testo del Regolamento del Fondo Speciale, anche per la gestione della medicina generale, la previsione dell'istituto dell'Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), inserito negli ultimi Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta;
4. introdurre modifiche al Regolamento del Fondo Speciale in merito agli obblighi contributivi in favore della gestione degli specialisti esterni;
5. modificare l'art. 21 del Regolamento del Fondo di previdenza generale, in materia di Commissione medica per l'accertamento dell'inabilità.

I Regolamenti aggiornati del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina convenzionata e accreditata sono scaricabili direttamente dal sito al seguente indirizzo: www.enpam.it/macro/regolamenti-di-previdenza/.

❖ **Revisione dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita**

Il sistema di calcolo c.d. "Civi" (contributivo indiretto a valorizzazione immediata) delle pensioni anticipate erogate dalle gestioni Enpam prevede l'applicazione di un coefficiente di

adeguamento dell'importo della prestazione all'età raggiunta dall'iscritto nel mese di decorrenza della pensione. La possibilità di beneficiare anticipatamente del trattamento pensionistico, infatti, deve essere controbilanciata da una riduzione del corrispondente importo, che tenga conto del maggior periodo di godimento della rendita, rispetto all'ipotesi di opzione per la pensione di vecchiaia (68 anni).

I coefficienti non si applicano per la gestione "Quota A" del Fondo di previdenza generale e per quella degli specialisti esterni del Fondo della medicina convenzionata e accreditata, per le quali il sistema di calcolo contributivo prevede che analoga funzione sia assolta dai coefficienti di trasformazione del montante contributivo, anch'essi diversificati in funzione dell'età di pensionamento.

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 18*bis*, comma 4, e nell'art. 19, comma 3*bis*, del Regolamento del Fondo di previdenza generale, nonché nell'art. 30 del Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata.

Con la delibera n. 63 del 7 luglio 2022, la Fondazione ha quindi effettuato l'aggiornamento dei coefficienti in parola, elaborati tenendo conto della tavola di mortalità 2020 (fonte ISTAT 2021). L'ultimo aggiornamento, sulla base della tavola demografica Istat 2010, era stato effettuato in occasione della riforma regolamentare della Fondazione attuata nel 2012, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013.

I nuovi coefficienti, riportati rispettivamente nella tabella D del Regolamento del Fondo di previdenza generale e nella tabella E del Regolamento del Fondo Speciale, sono entrati in vigore dal 3 febbraio 2023, data di approvazione della delibera da parte dei Ministeri vigilanti, e **sono applicati alle pensioni anticipate con decorrenza 1° marzo 2023**.

❖ **Importo del contributo di maternità 2023**

I Ministeri vigilanti hanno approvato il 13 febbraio 2023 la delibera n. 69 del 15 settembre 2022, che ha definito in **euro 69,70** la misura del contributo di maternità per l'anno 2023. L'importo, rispetto a quello dell'anno 2022, risente della normativa intervenuta in materia di indennità di maternità, che ha ampliato la tutela ed esteso il diritto ad ulteriori periodi.

In particolare, infatti, la Legge di bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 239) ha esteso l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi - a decorrere dalla fine del periodo di maternità obbligatoria - in favore delle lavoratrici (tra cui anche le libere professioniste) che abbiano dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro (rivalutati annualmente - 8.804,75 euro per il 2023) nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità.

Inoltre, il D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, modificando l'art. 70, comma 1, del Testo unico sulla genitorialità (D.lgs. n. 151/2001), ha previsto il riconoscimento dell'indennità di maternità anche per

i periodi di “gravidanza a rischio” antecedenti i due mesi prima del parto, che sono già coperti dalla maternità obbligatoria.

Si ricorda, infine, che il contributo di maternità è versato annualmente da tutti gli iscritti, ad esclusione degli studenti, insieme al contributo “Quota A”.

❖ **Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP) – gestione dei medici di medicina generale**

A seguito dell’approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Enpam n. 64/2022 da parte dei Ministeri vigilanti, avvenuta il 16 febbraio 2023, è stato introdotto l’istituto dell’APP (Anticipo della Prestazione Previdenziale) anche per le categorie dei **medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e pediatri di libera scelta**, entrambe iscritte alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale.

L’istituto era stato inserito negli ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i medici pediatri di libera scelta, per il triennio 2016-2018, siglati rispettivamente in data 20 gennaio 2022 e 10 febbraio 2022 e ratificati dalla Conferenza Stato-Regioni in data 28 aprile 2022. In particolare, la disciplina è contenuta nell’Allegato 5 dei rispettivi ACN.

Anche queste categorie potranno quindi accedere all’istituto - già attivo per gli specialisti ambulatoriali dal 2020 - che facilita il ricambio generazionale concedendo una maggiore flessibilità di uscita dalla professione durante gli ultimi anni di attività.

Si ricorda che l’istituto dell’APP è stato inserito all’interno di un’apposita Appendice al Regolamento, che contiene innanzitutto una normativa generale (Capo I “Disposizioni comuni”), nella quale viene specificato che i professionisti, in possesso dei requisiti per accedere alla pensione ordinaria anticipata o di vecchiaia, possono richiedere l’anticipazione di una parte del trattamento pensionistico a fronte della riduzione dell’attività convenzionale, perfezionata secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nell’ACN di categoria.

Con questa procedura, quindi, si consente al professionista *senior* di percepire parte della pensione continuando a ricevere i compensi per la restante attività convenzionale e, contemporaneamente, si dà la possibilità ad un “giovane” di accedere alla professione, secondo quanto previsto dall’ACN di categoria. Il trattamento è calcolato secondo le norme che disciplinano la pensione ordinaria, valorizzando i contributi accreditati fino alla data di decorrenza della APP in misura pari alla percentuale di riduzione dell’attività.

Con la delibera 64/2022 è stata quindi implementata la normativa regolamentare Enpam in materia, con riferimento alle nuove categorie di medici interessati dalle disposizioni per favorire il ricambio generazionale, che sono ora indicate nella “Tabella H”, allegata al Regolamento del Fondo.

A tal fine, è stata inserita un’ulteriore Sezione all’interno del Capo II dell’Appendice al Regolamento (Sezione II “Gestione dei medici di medicina generale”), nella quale vengono disciplinate, in analogia alle disposizioni previste per la specialistica ambulatoriale, le modalità di

calcolo dell'APP e della futura pensione (ordinaria, di inabilità assoluta e permanente e a superstiti), sulla base – come già specificato – della normativa regolamentare prevista per gli iscritti a tale gestione.

Con l'occasione, si è ritenuto opportuno apportare al testo dell'Appendice in vigore alcuni perfezionamenti ed integrazioni, al fine di garantire la corretta operatività delle norme.

In particolare, l'art. 1 è stato modificato per chiarire che, per accedere alla APP prima dei 68 anni, è richiesto anche il requisito dell'anzianità dei 30 anni di laurea, oltre quelli contributivi e anagrafici specifici, così come previsto dall'art. 29 del Regolamento.

Si evidenzia, inoltre, che la prassi operativa degli Uffici ha fatto emergere l'opportunità di modificare l'art. 3, comma 1, disciplinante la decorrenza della APP. Gli Uffici dell'Ente hanno appurato, infatti, con riferimento agli specialisti ambulatoriali (per i quali la disciplina era già operativa), che la riduzione dell'attività ha effetto, generalmente, dal primo giorno del mese. Pertanto, al fine di far coincidere la decorrenza dell'APP con la riduzione dell'attività in convenzione, si è ritenuto opportuno far decorrere la prestazione dal primo giorno del mese di effettiva riduzione dell'attività, purché quest'ultima abbia effetto dal primo giorno dello stesso mese. Diversamente, l'APP decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di riduzione dell'attività in convenzione.

Nello specifico si riportano qui di seguito i requisiti:

- il medico di assistenza primaria a ciclo di scelta o il pediatra di libera scelta che sia in **possesso dei requisiti per conseguire la pensione ordinaria** a carico della gestione dei medici di medicina generale (art. 2 dell'Appendice al Regolamento del Fondo Speciale);
- il **medico di assistenza primaria a ciclo di scelta** che sia titolare di un incarico di almeno **1.300 assistiti** o il **pediatra di libera scelta** titolare di un incarico di almeno **700 assistiti** (art. 1, comma 1, Allegato 5 dei rispettivi ACN);
- il medico di assistenza primaria a ciclo di scelta o il pediatra di libera scelta che richieda la **riduzione dell'attività convenzionale** da un minimo **del 30% fino ad un massimo del 70%** (art. 1, comma 2, Allegato 5 dei rispettivi ACN).

Viene di seguito indicato l'iter per accedere all'istituto dell'APP (vd. Allegato 5 dei rispettivi ACN di riferimento):

- il **medico/pediatra** deve innanzitutto presentare - attraverso l'area riservata del sito Enpam – la **“Domanda di autorizzazione all'Anticipo della Prestazione Previdenziale”** per ottenere la certificazione del possesso dei requisiti pensionistici;

ENPAM

HOME
NOTIZIE
ANAGRAFICA
MEDICO/ODONTOIATRA
AVVISI PAGAMENTO
CERTIFICAZIONI
DOMANDE E DICHIARAZIONI ONLINE

- Modello D - Dichiarazione dei Redditi Quota B
- Gravidanza a rischio
- Domiciliazione Bancaria - SDD
- Riscatti e ricongiunzioni
- Giornale della previdenza
- Regolarizzazione Contributiva
- Contribuzione Ridotta
- Anticipo Prestazione Previdenziale
- Esonero Contributivo
- Sussidio Covid 19
- Bonus energia (bonus 200 euro, bonus 150 euro)
- Domanda di Pensione e Detrazioni d'imposta

 BANDI

Anticipo della Prestazione Previdenziale

Gestione Medici di Medicina Generale

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

Richiedi la certificazione

DOMANDA DI ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

Compila la Domanda

DOMANDA DI PENSIONE DEFINITIVA

Compila la Domanda

Gestione Medici Specialisti Ambulatoriali

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

Richiedi la certificazione

DOMANDA DI ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

Compila la Domanda

DOMANDA DI PENSIONE DEFINITIVA


Compila la Domanda



Domanda di autorizzazione all'Anticipo della Prestazione Previdenziale
GESTIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Anagrafica

Nome:
Cognome
Codice fiscale:



Io sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono previste la perdita dei benefici conseguiti e sanzioni penali (articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARO
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

di essere medico di cure primarie a ciclo di scelta con un minimo di 1300 assistiti o pediatra di libera scelta con un minimo di 700 assistiti e di voler ridurre l'attività convenzionale in misura pari a

70%

presso Aziende sanitarie del SSN

Clicca su "Inserisci Asl" e digita il nome della azienda sanitaria presso la quale lavori.

Inserisci ASL

Informativa Privacy

- una volta verificati i requisiti pensionistici, in caso positivo, la Fondazione Enpam rilascia l'“Autorizzazione” necessaria per presentare la richiesta di riduzione dell'attività convenzionale alla ASL di competenza;



FONDAZIONE ENPAM

FONDO DELLA MEDICINA CONVENZIONATA E ACCREDITATA - GESTIONE PREVIDENZIALE MEDICI DI MEDICINA GENERALE

AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE (APP) AI SENSI DELL'ALLEGATO 5 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E S.M.I.

Si attesta che Il DOTT.

Nome:	
Cognome:	
Nato/a il:	
Codice fiscale:	

è in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento del Fondo della Medicina Convenzionata e Accreditata per accedere al trattamento previdenziale ordinario.

Il DOTT. _____ fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti di cui all'art. 2 dell'Appendice al Regolamento del Fondo della Medicina Convenzionata e Accreditata, è, pertanto, autorizzato a richiedere l'Anticipo della prestazione previdenziale (APP) a carico della gestione medici di medicina generale.

L'accesso al pensionamento del DOTT. _____ è subordinato alla riduzione del 30% dell'attività convenzionale a fronte della contestuale attribuzione con rapporto convenzionale a tempo indeterminato della corrispondente quota di attività ad un medico da incaricare inserito nella graduatoria di cui all'art 19, comma 1 dell' ACN.

La APP decorre dal mese di effettiva riduzione dell'attività in convenzione, certificata dall'Azienda sanitaria di appartenenza, purché la riduzione abbia effetto dal primo giorno dello stesso mese. Diversamente, la APP decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di riduzione dell' attività in convenzione.

- l'iscritto presenta, attraverso il **modulo B** scaricabile dal sito SISAC, nella sezione dell'ACN di riferimento (www.sisac.info), la domanda alla Azienda (ASL) di appartenenza entro il 31 dicembre di ogni anno, **allegando la certificazione rilasciata dall'Enpam** del raggiungimento del requisito per accedere alla pensione. **Per il solo anno in corso, in conseguenza dell'attivazione posticipata della procedura, le domande possono essere presentate entro il 30 aprile 2023** (comunicazione SISAC del 2 marzo 2023, prot. n. 219/2023).
- il modulo B per la domanda di adesione all'APP riporta i seguenti dati:
 - a) età del richiedente,
 - b) percentuale di riduzione dell'attività convenzionale: da un minimo del 30% fino ad un massimo del 70%. La scelta ha carattere vincolante per un anno;
 - c) numero di assistiti;
 - d) richiesta di inserimento nell'“**Elenco APP dei medici/pediatri titolari**”;

- L'“Elenco APP dei medici/pediatrati titolari” viene di norma reso pubblico entro il 31 gennaio di ogni anno. **Per il solo anno in corso, l'elenco sarà reso pubblico entro il 31 maggio 2023;**
- la ASL di competenza del medico titolare individua il medico/pediatra tra quelli inseriti nell'“**Elenco APP dei medici/pediatrati da incaricare**”. Successivamente, verrà effettuato un **periodo di affiancamento di 60 giorni** di servizio effettivo. In merito, si ricorda che il medico/pediatra che intenda essere inserito nell'“**Elenco APP dei medici/pediatrati da incaricare**” deve presentare domanda all'Assessorato alla Sanità della Regione entro il 30 aprile di ogni anno. La domanda può essere effettuata scaricando l'apposito **modulo C** dal sito della Sisac nella sezione dell'ACN di riferimento (www.sisac.info). L'elenco è reso pubblico entro il 31 maggio di ciascun anno;
- **alla fine del periodo di affiancamento**, in caso di esito positivo, il **medico/pediatra titolare** deve presentare attraverso l'area riservata del sito della Fondazione Enpam la “**domanda di Anticipo di prestazione previdenziale**”;

ENPAM

HOME

NOTIZIE

ANAGRAFICA

MEDICO/ODONTOIATRA

AVVISI PAGAMENTO

CERTIFICAZIONI

DOMANDE E DICHIARAZIONI ONLINE

- Modello D - Dichiarazione dei Redditi Quota B
- Gravidanza a rischio
- Domiciliazione Bancaria - SDD
- Riscatti e ricongiunzioni
- Giornale della previdenza
- Regolarizzazione Contributiva
- Contribuzione Ridotta
- Anticipo Prestazione Previdenziale
- Esonero Contributivo
- Sussidio Covid 19
- Bonus energia (bonus 200 euro, bonus 150 euro)
- Domanda di Pensione e Detrazioni d'imposta

BANDI

CONSULTAZIONI CONTRIBUTIVE

Anticipo della Prestazione Previdenziale

Gestione Medici di Medicina Generale

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

Richiedi la certificazione

DOMANDA DI ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

Compila la Domanda

DOMANDA DI PENSIONE DEFINITIVA

Compila la Domanda

Gestione Medici Specialisti Ambulatoriali

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

Richiedi la certificazione

DOMANDA DI ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

Compila la Domanda

DOMANDA DI PENSIONE DEFINITIVA

Compila la Domanda

CHIEDO

L'anticipo della prestazione previdenziale presso la gestione dei Medici di medicina generale.

Sono consapevole che inviando questa richiesta non potrò più fare domanda di riscatto, di ricongiunzione, domanda di pensione in cumulo o totalizzazione.

MODALITA' DI ACCREDITO

Accredito sul conto corrente bancario o sul conto corrente postale a me intestato (**ATTENZIONE: la pensione può essere accreditata solo sul conto corrente intestato al beneficiario; non si accettano libretti postali di risparmio anche se forniti di IBAN**)

Codice Iban

Inserisci

Informativa Privacy

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE 2016/679), si informa che i dati personali acquisiti dalla Fondazione verranno trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità, riservatezza e tutela dei diritti dell'interessato per le finalità indicate all'interno dell'informativa consultabile all'indirizzo <https://www.enpam.it/privacy>

Preso visione dell'informativa sulla privacy

← Torna indietro

Invia Modulo

- **entro 15 giorni dalla fine del periodo di affiancamento, il medico titolare e il medico da incaricare, devono manifestare congiuntamente la volontà all'avvio della APP all'Assessorato alla Sanità della Regione, alla Azienda di competenza e alla Fondazione Enpam, tramite lettera raccomandata A/R o PEC. Il modulo D per la dichiarazione è scaricabile dal sito della Sisac nella sezione dell'ACN di riferimento e contiene la manifestazione di volontà irrevocabile di ridurre l'attività in convenzione da parte del medico titolare e la manifestazione irrevocabile di svolgere l'attività in convenzione da parte del medico da incaricare. Nel modulo D deve anche essere inserita la data di presentazione all'Enpam della domanda di APP.**

In mancanza di tale manifestazione di volontà, entrambi i medici restano sospesi dagli Elenchi APP e non possono accedere ad un nuovo periodo di affiancamento per 120 giorni dallo scadere del termine di 15 giorni. Alla fine del terzo periodo di affiancamento, nel caso non sia stata manifestata la volontà di avviare l'APP, il medico/pediatra titolare decade dall'elenco APP e non può accedere alla procedura per due anni;

- una volta inviato il modulo D, il medico/pediatra titolare dovrà **integrare la domanda di APP dalla propria area riservata del sito dell'Enpam cliccando sempre su "domanda di Anticipo di prestazione previdenziale";**

ENPAM

HOME

NOTIZIE

ANAGRAFICA

MEDICO/ODONTOIATRA

AVVISI PAGAMENTO

CERTIFICAZIONI

DOMANDE E DICHIARAZIONI ONLINE

- Modello D - Dichiarazione dei Redditi Quota B
- Gravidanza a rischio
- Domiciliazione Bancaria - SDD
- Riscatti e ricongiunzioni
- Giornale della previdenza
- Regolarizzazione Contributiva
- Contribuzione Ridotta
- AVVISO PREVIDENZA PREVIDENZIALE
- Esonero Contributivo
- Sussidio Covid 19
- Bonus energia (bonus 200 euro, bonus 150 euro)
- Domanda di Pensione e Detrazioni d'imposta

BANDI

CONSULTAZIONI CONTRIBUTIVE

Anticipo della Prestazione Previdenziale

Gestione Medici di Medicina Generale

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

Richiedi la certificazione

DOMANDA DI ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

Compila la Domanda

DOMANDA DI PENSIONE DEFINITIVA

Compila la Domanda

Gestione Medici Specialisti Ambulatoriali

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

Richiedi la certificazione

DOMANDA DI ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

Compila la Domanda

DOMANDA DI PENSIONE DEFINITIVA

Compila la Domanda

Domanda di Anticipo della Prestazione Previdenziale

GESTIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Ultima domanda compilata APPMG-4730391-1679303093112 del 20/03/2023 10:04:53

[Integrazione](#)

[Cambia iban](#)

[Scarica PDF ultimo modulo compilato](#)

- nell'integrazione della domanda di APP il medico/pediatra titolare deve fornire ulteriori informazioni e **allegare il modulo D della dichiarazione congiunta:**

Domanda di Anticipo della Prestazione Previdenziale

GESTIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE

 Anagrafica

Nome:
Cognome:
Codice fiscale:



Consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono previste la perdita dei benefici conseguiti e sanzioni penali (articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000)

DICHIARO

ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000

di non aver presentato domanda di pensione in cumulo (Legge 228/2012 e successive modifiche e integrazioni) o totalizzazione (Decreto legislativo 42/2006)

di non aver presentato domanda di pensione per inabilità assoluta e permanente a carico delle gestioni della Fondazione

di aver ridotto l'attività in qualità di

in misura pari a

di aver sottoscritto la dichiarazione congiunta di volontà di avvio all'anticipo della prestazione previdenziale

in data

di aver inviato la dichiarazione congiunta di volontà di avvio all'anticipo della prestazione previdenziale all'Assessorato della Sanità, all'azienda sanitaria con pec o raccomandata a.r.

del

di essere consapevole che l'App decorrerà dal mese di effettiva riduzione dell'attività in convenzione, purché la riduzione abbia avuto effetto dal primo giorno del mese. Diversamente, la App decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva riduzione dell'attività in convenzione.

Prendo atto che per ottenere eventuali detrazioni d'imposta devo compilare il modulo [DICHIARAZIONE PER IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA](#).

ALLEGO

Dichiarazione congiunta

Allegare la dichiarazione congiunta di volontà di avvio all'anticipo della prestazione previdenziale

dimensione massima consentita: 2MB, formato file: pdf

Informativa Privacy

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE 2016/679), si informa che i dati personali acquisiti dalla Fondazione verranno trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità, riservatezza e tutela dei diritti dell'interessato per le finalità indicate all'interno dell'informativa consultabile all'indirizzo <https://www.enpam.it/privacy>

[Preso visione dell'informativa sulla privacy](#)

- alla conclusione dell'iter, la Fondazione Enpam provvede ad erogare la prestazione al medico/pediatra titolare. **L'APP decorre dal mese di effettiva riduzione dell'attività in convenzione purché la riduzione abbia effetto dal primo giorno dello stesso mese. Diversamente, la APP decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di riduzione dell'attività in convenzione.**

Successivamente, a seguito della definitiva cessazione dell'attività in convenzione, l'iscritto titolare di APP dovrà presentare **"Domanda di pensione definitiva"** attraverso l'area riservata del sito Enpam, sempre dalla sezione dedicata all'Anticipo della prestazione previdenziale.

Per completezza di informazioni e per fornire una pratica guida sul nuovo istituto, si allega alla presente circolare una presentazione dedicata interamente all'Anticipo della prestazione previdenziale.

❖ **Modifiche Regolamento del Fondo Speciale - gestione specialisti esterni**

Con la stessa delibera n. 64/2022 sono state inoltre introdotte le seguenti modifiche al Regolamento del Fondo Speciale – gestione degli specialisti esterni:

- aumento graduale delle aliquote contributive di **due punti percentuali ogni anno a partire dal 2023, fino ad arrivare al 26% nel 2027** per gli specialisti esterni ad personam appartenenti alle branche a prestazione (vd. Tabella C allegata al Regolamento);
- introduzione di un contributo da porre a carico degli iscritti che beneficiano della contribuzione del 2% versata dalle strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004, n. 243). **L'aliquota aggiuntiva pari al 4% a decorrere dall'anno 2023** è calcolata sulla quota di fatturato annuo - riferita all'attività

professionale dell'iscritto - al netto degli abbattimenti previsti ed è attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del SSN. Le strutture provvederanno a versare alla gestione degli specialisti esterni il contributo dovuto in analogia a quanto già previsto per le Aziende sanitarie locali per gli specialisti convenzionati con il SSN (art. 5, commi 4bis e 4ter e Tabella C allegata al Regolamento). Le modalità e i termini per il versamento sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e saranno comunicati successivamente;

- introduzione del **supplemento di pensione erogato ai pensionati ordinari della gestione degli specialisti esterni che beneficiano della contribuzione del 2% e sono tenuti al nuovo obbligo contributivo posto a carico dell'iscritto** (art. 38, comma 2). Il supplemento viene determinato con il calcolo contributivo. La liquidazione viene effettuata d'ufficio dall'Ente ogni tre anni, sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento, e il trattamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di versamento dell'ultimo contributo del triennio preso in considerazione ai fini del calcolo (art. 38, comma 3 e art. 32, comma 3).

❖ **Commissioni mediche per l'accertamento dell'inabilità**

Il 3 febbraio 2023, i Ministeri vigilanti hanno approvato la delibera n. 72 del 15 settembre 2022. Il provvedimento ha modificato l'articolo 21 del Regolamento del Fondo di previdenza generale in materia di composizione della Commissione medica dell'Ordine per l'accertamento dell'inabilità assoluta e permanente, inserendo l'incompatibilità della carica di Presidente di Ordine con quella di membro della Commissione.

Tale misura è volta ad evitare che il Presidente dell'Ordine, che ha l'incarico di verificare l'operato della Commissione medica provinciale, possa essere messo, come membro della Commissione stessa, nella condizione di dover controllare e valutare il proprio operato.

La norma **si applica alle sole Commissioni costituite successivamente al 3 febbraio 2023**.

In merito, si ricorda che il 20 febbraio 2023 è stata inviata con nota protocollo n. 27532, a firma del Presidente, una Lettera a tutti i Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, per dare idonea informazione sulla modifica regolamentare apportata all'art. 21 del Fondo di previdenza generale.

IL DIRETTORE
(Dott. Vittorio PULCI)

Allegato:

- Presentazione: Anticipo della prestazione previdenziale (APP)

CL